

DELIBERAZIONE 20 giugno 2022, n. 716

Integrazione alle linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per persone con disabilità in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, a seguito dell'approvazione della Legge 19 maggio 2022, n. 52.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

Considerato che il Decreto suddetto, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate durante la vigenza dello stato di emergenza, preserva fino al 31 dicembre 2022 la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario;

Dato atto che la Giunta Regionale con atto n. 375 del 6 aprile 2022 ha provveduto, sulla base delle indicazioni del DL 24 marzo 2022 n. 24, ad approvare le indicazioni contenute nel documento "Linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per persone con disabilità in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", al fine di permettere alle strutture residenziali e semiresidenziali di garantire il servizio di assistenza con la massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia in atto, riducendo il rischio di infezione negli ospiti e negli operatori;

Preso atto che il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato convertito, con modifiche apportate in sede di conversione, nella Legge 19 maggio 2022, n. 52, pubblicata nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2022;

Evidenziato che tra le modifiche apportate in sede di conversione è stata prevista la facoltà del Direttore sanitario delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali di adottare misure precauzionali più restrittive, dandone comunicazione al Dipartimento di prevenzione competente il quale, qualora ritenga non sussistenti le ragioni sanitarie addotte per suddette ulteriori restrizioni, ordina, con provvedimento motivato, che esse siano ritirate nel termine perentorio di 3 gg.;

Considerato che in base alla normativa regionale per le strutture sociosanitarie e socioassistenziali della nostra regione non è prevista la figura del direttore sanitario;

Ritenuto opportuno individuare, ai fini dell'applicazione delle facoltà previste a favore del Direttore sanitario delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali previste dalla Legge 19 maggio 2022 n. 52, quale autorità sanitaria competente il Direttore Sanitario dell'Azienda UU.SS.LL. territorialmente competente sulla struttura stessa o di un suo delegato;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto che il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato convertito, con modifiche apportate in sede di conversione, nella Legge 19 maggio 2022, n. 52, pubblicata nella G.U. n. 119 del 23 maggio 2022;

2. di rilevare che tra le modifiche apportate in sede di conversione è stata prevista la facoltà del Direttore sanitario delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali di adottare misure precauzionali più restrittive, dandone comunicazione al Dipartimento di prevenzione competente il quale, qualora ritenga non sussistenti le ragioni sanitarie addotte per suddette ulteriori restrizioni, ordina, con provvedimento motivato, che esse siano ritirate nel termine perentorio di 3 gg.;

3. di dare atto che in base alla normativa regionale per le strutture sociosanitarie e socioassistenziali della nostra regione non è prevista la figura del direttore sanitario;

4. di individuare, ai fini dell'applicazione delle facoltà previste a favore del Direttore sanitario delle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali previste dalla Legge 19 maggio 2022 n. 52, quale autorità sanitaria competente il Direttore Sanitario dell'Azienda UU.SS.LL. territorialmente competente sulla struttura stessa o di un suo delegato;

5. di stabilire che fino al 31 dicembre 2022 il Direttore sanitario dell'Azienda UU.SS.LL. territorialmente competente sulla struttura residenziale sociosanitaria o assi-

stenziale interessata ha la facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive;

6. di precisare che in qualsiasi momento le indicazioni fornite con la presente deliberazione potranno essere oggetto di revisione a seguito di nuove e diverse disposizioni nazionali;

7. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

La Dirigente Responsabile
Barbara Trambusti

Il Direttore
Federico Gelli

DELIBERAZIONE 20 giugno 2022, n. 720

Approvazione schema di convenzione con il Ministero, Anpal, e ARTI per l'attuazione della missione 5, componente 1, Politiche per il lavoro del PNRR. Approvazione indirizzi ad Arti ai sensi dell'art. 21 decies della L.R. 32/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le norme regionali in materia di formazione professionale e lavoro:

- Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- art. 21 ter, che stabilisce che l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) è un ente dipendente della Regione ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- art. 21 quater, comma 1, che definisce le funzioni dell'Agenzia ed in particolare le seguenti lettere:

c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;

g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;

- art. 21 quater, comma 2, che stabilisce che l'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia;

- l'art. 21 decies, che al comma 1 prevede che spetti alla Giunta Regionale di definire, con apposita Deliberazione, gli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale con proiezione triennale delle attività dell'Agenzia;

- Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i principali atti relativi al Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR):

- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, successivamente integrato dal Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione che ha stabilito gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che è stata notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche Attive del Lavoro e Formazione" del PNRR;

- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed in particolare l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: